

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 1

E' istituito presso il Comune di Manfredonia l'Albo Comunale delle Associazioni, ai sensi dell'art. 57 punto 2 dello Statuto Comunale. A tale Albo possono iscriversi, con le modalità di seguito specificate, le Associazioni culturali, storiche, archeologiche, di ricerca scientifica, artistiche, educative, turistiche, ricreative, ambientaliste, d'animazione e di aggregazione sociale, di famiglie di soggetti disabili, sportive dilettantistiche, operanti sul territorio comunale.

ART. 2

Le Associazioni devono svolgere un'azione libera, disinteressata ed autonoma al servizio dell'esperienza individuale ed associata dei cittadini e devono avere uno Statuto ispirato ai principi di democrazia interna e alle norme dell'organismo cui eventualmente aderisce. Tale Statuto deve quindi indicare:

- a. la denominazione dell'Associazione;
- b. l'oggetto sociale che deve necessariamente escludere ogni scopo di lucro;
- c. il patrimonio ed i mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio
- d. le condizioni per l'ammissione degli associati, per il recesso e per la loro esclusione, prevedendo altresì le modalità di esercizio dei diritti attivi e passivi;
- e. l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti nell'associazione per il proseguimento della sua attività
- f. la devoluzione a fini sociali e culturali del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione.

ART. 3

Le associazioni possono essere costituite in una delle seguenti forme:

- a. associazione non riconosciuta disciplinata dagli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile;
- b. associazione riconosciuta la cui disciplina è regolata dagli artt. 14 a 35 del Codice Civile.

ART. 4

La Giunta Comunale disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo delle Associazioni. L'iscrizione a tale Albo avviene attraverso la formale richiesta scritta da parte delle Associazioni presenti sul territorio comunale, previa presentazione di moduli appositamente predisposti dall'Assessorato al ramo.

ART. 5

Le Associazioni che intendono essere iscritte per la prima volta all'Albo Comunale devono presentare un'istanza corredata da:

- a. copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo registrato con l'indicazione del legale rappresentante e della sede sociale;
- b. relazione delle attività svolte dal momento della costituzione;
- c. indicazione del numero degli associati.

ART. 6

Entro il 31 ottobre di ogni anno, le Associazioni che intendono confermare l'iscrizione all'Albo Comunale devono presentare una relazione sull'attività svolta o in corso di svolgimento, nonché l'aggiornamento del numero degli associati.

ART. 7

La cancellazione dall'Albo è disposta dall'Assessore al ramo nei seguenti casi:

- a. su richiesta dell'Associazione stessa;
- b. per mancata presentazione, entro i termini previsti dal presente regolamento, della relazione annuale sulle attività svolte o in corso di svolgimento, ovvero nel caso in cui tale attività sia giudicata non conforme alle finalità del presente Regolamento;
- c. per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione.

ART. 8

L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è condizione essenziale per accedere ai benefici previsti dai regolamenti comunali, quali:

- a. patrocinio delle iniziative;
- b. uso gratuito o approntamento di strutture comunali;
- c. affidamento in gestione di impianti di proprietà comunale in regime di convenzione;

d. contributi in denaro.

ART. 9

La vigilanza sulla conformità delle attività sociali ai principi ispiratori del presente regolamento è esercitata dalla Commissione consiliare competente in materia.

.....

- **Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.58 dell'1.07.1999**